



AUTORIZZAZIONE N° 17

DEL 26 LUG. 2006

DIREZIONE: PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO: Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA

UFFICIO: Attività Tecniche Ecologiche

OGGETTO: Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale

DITTA: TEKAL S.p.A.
Sede impianto: Via Po, 55 – San Giovanni Teatino (CH)
Attività svolta: fusione in conchiglia di metalli non ferrosi - alluminio

L'AUTORITA' COMPETENTE

D.G.R. n. 58 del 13 febbraio 2004


VISTO il D.Lgs 59/05 - che modifica e sostituisce il D.Lgs 372/99 - recante "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 1 comma 2;

VISTO il DM 31 gennaio 2005 recante "Emanazione di linee-guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle Migliori Tecniche Disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs 4 agosto 1999, n. 372";

RICHIAMATA la L. 241/90 e succ. mod. e integr. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la D.G.R. n. 58 del 13 febbraio 2004 che ha individuato la Direzione Regionale Turismo Ambiente, Energia, attuale Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, quale Autorità Competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la D.G.R. n. 686 del 9 agosto 2004 avente ad oggetto: D.Lgs. 372/99 concernente "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" afferente l'approvazione della modulistica e dei calendari per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;



GIUNTA REGIONALE

VISTA la DF3/78/04 che affida l'incarico di consulenza tecnico-scientifica all'Agenzia per la Tutela dell'Ambiente - ARTA - nell'ambito della Linea Progettuale 4 "Assistenza e consulenza alla Regione Abruzzo in materia di IPPC";

VISTA la Determinazione DF 76/05 del 22/07/05 recante "Modifica determina direttoriale DF/52/04 del 06.04.2004 - Individuazione Responsabile del Procedimento";

VISTA la richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale della Ditta **Tekal S.p.A.** datata 28/10/2004 - **Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - relativa all'impianto di fusione in conchiglia di metalli non ferrosi (alluminio), ubicato nel Comune di San Giovanni Teatino (CH), Via Po, 55;

DATO ATTO che la attività esercitata dalla Ditta rientra fra le categorie di attività industriali di cui all'Allegato I del D.Lgs 59/05, punto 2.5 b) "Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli";

DATO ATTO che l'impianto risulta essere "impianto esistente" così come definito dall'art. 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs 59/05;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/05, è stato dato avvio del procedimento in data 16/11/2004;


VISTO il parere tecnico istruttorio formulato da ARTA datato il 10/10/2005 - **Allegato B** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 5 commi 10 e 11 del D.Lgs 59/05, in data 10/10/2005 si è tenuta la Conferenza dei Servizi conclusiva del procedimento - **Allegato C** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - e che la stessa ha espresso parere favorevole, avendo puntualmente verificato il ricorso alle migliori tecniche disponibili e alle norme di qualità ambientale ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 59/05;

DATO ATTO che a norma dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs 59/05 l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto, a far data dal suo rilascio, ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione e che in ogni caso, il presente provvedimento, sostituisce tutte le autorizzazioni elencate nell'allegato II del D.Lgs 59/05.

In particolare per le emissioni in atmosfera:

- Ordinanza n. 30 del 08-08-00 (Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA),
- Ordinanza n. 36 del 27-08-01 (Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA),
- Determinazione DF2/56 del 13-04-04 (Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA),
- Determinazione DF2/134 del 15-09-04 (Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA),







GIUNTA REGIONALE

- Determinazione DF2/61 del 28-04-05 (Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA);

DATO ATTO che i principi generali ispiratori dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 3 del D.Lgs. 59/05 sono tutti soddisfatti, giusta nota dell'ARTA n. 9179 del 05/06/2006 - **Allegato D** contenente le schede tecniche riassuntive desunte dal parere istruttorio - Allegato B e dal verbale della Conferenza dei Servizi conclusiva - Allegato C, al fine di estrapolare i quadri emissivi autorizzati ed i relativi controlli;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

RILASCIA

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

art. 5 del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59

alla Ditta **Tekal S.p.A.** per l'esercizio dell'impianto di fusione in conchiglia di metalli non ferrosi (alluminio), sito nel Comune di San Giovanni Teatino (CH), Via Po, 55, le cui caratteristiche sono riportate nell'**Allegato B**.

Art. 1


Il presente provvedimento ha validità di 6 anni a decorrere dalla sua data di emanazione.

Art. 2


La presente autorizzazione è condizionata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) *Adeguamento dell'impianto:*

- a.1) Il gestore è tenuto ad adeguare l'impianto a quanto previsto negli **Allegati B e C** entro i termini riportati negli Allegati stessi;
- a.2) Il gestore, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs 59/05, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dà comunicazione al Responsabile del Procedimento nominato dall'Autorità Competente, specificando la tipologia e le modalità dei singoli interventi;
- a.3) Il gestore, entro 30 (trenta) giorni dall'effettuazione di ciascun intervento di adeguamento, è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento la data di conclusione dei lavori, l'elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui è prevista l'entrata in esercizio della parte di impianto adeguata;
- a.4) Il gestore dell'impianto deve inoltre comunicare al Responsabile del Procedimento l'adeguamento complessivo dell'impianto non oltre 30 (trenta) giorni dall'effettuazione dello stesso.



1/15/55
[Signature]



b) *Gestione dell'impianto a regime*

- b.1) I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza; la documentazione attestante la manutenzione deve essere conservata presso l'impianto;
- b.2) In caso di emissioni fuggitive per il malfunzionamento degli impianti, il gestore dovrà attenersi a quanto riportato negli **Allegati B e C**;

c) *Gestione dell'impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio*



- c.1) Il gestore dell'impianto deve fornire al Responsabile del Procedimento entro sessanta giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, un piano di gestione dell'impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio contenente le informazioni di cui all'art. 7 comma 7 del D.Lgs. 59/05;
- c.2) Nel caso in cui l'impianto funzioni in condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolar modo nelle fasi di avvio e di arresto, in presenza di emissioni fuggitive e arresto definitivo dell'impianto, il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali in modo da ridurre al minimo l'inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana;
- c.3) La Ditta ha l'obbligo di stipulare una polizza fideiussoria, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, a copertura di eventuali danni ambientali nella fase di esercizio dell'impianto; nelle more restano valide le garanzie già prestate a favore di enti pubblici valide alla data del presente provvedimento. Nel caso in cui i contratti relativi alle suddette garanzie dovessero scadere prima dell'emanazione del regolamento regionale, gli stessi contratti devono essere rinnovati alle stesse condizioni.

d) *Limiti e condizioni da rispettare*

- d.1) Il gestore è tenuto a rispettare nell'esercizio dell'impianto i limiti di emissione e le condizioni riportate negli **Allegati B e C**;
- d.2) I valori limite di emissione riportati negli **Allegati B e C** sono efficaci a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuto adeguamento dell'impianto; fino a tale data il gestore è autorizzato, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs 59/05, all'esercizio dell'impianto nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti imposti dalle autorizzazioni in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo già in possesso;
- d.3) Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs 59/05, il gestore deve trasmettere al Responsabile del Procedimento e ai Comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite negli **Allegati B e C**;
- d.4) Il gestore dell'impianto, come previsto dall'art. 11 comma 5 del D.Lgs 59/05, deve fornire agli organi di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione di controllo e verifica.

e) *Inquinamento del suolo alla cessazione dell'attività*

- e.1) Entro i sei mesi antecedenti l'atto della cessazione definitiva della attività, il gestore dell'impianto deve attuare, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale e così come previsto dall'art. 3 comma 1 lettera f) del D.Lgs 59/05,





GIUNTA REGIONALE

le misure necessarie al ripristino del sito tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio;

- e.2) La Ditta deve effettuare un deposito cauzionale, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, relativo alla fase cessazione dell'attività qualora sia necessaria la bonifica e il ripristino ambientale, nelle more restano validi i depositi cauzionali già versati a favore dei enti pubblici e validi alla data in vigore del presente provvedimento.

Modifica degli impianti o variazione del gestore

- f.1) In caso di modifica dell'impianto o di variazione di titolarità della gestione si applica quanto disposto dall'art. 10 del D Lgs. 59/05.

Art. 3

Il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs 59/05 le autorizzazioni elencate nell' Allegato II del D.Lgs 59/05.

In particolare per le emissioni in atmosfera:

- Ordinanza n. 30 del 08-08-00 (Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA),
- Ordinanza n. 36 del 27-08-01 (Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA),
- Determinazione DF2/56 del 13-04-04 (Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA),
- Determinazione DF2/134 del 15-09-04 (Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA),
- Determinazione DF2/61 del 28-04-05 (Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA).

Art. 4

Il gestore ai fini del rinnovo dell'autorizzazione è tenuto a presentare all'Autorità Competente, almeno sei mesi prima della data di scadenza della presente autorizzazione, apposita domanda ai sensi dall'art. 9 comma 1 del D.Lgs 59/05.

Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla citata domanda di rinnovo, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione, alle stesse condizioni previste dal presente atto.

Art. 5

Il provvedimento è soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 9 comma 4 del D.Lgs. 59/05.

Art. 6

L'ARTA accerta quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del gestore ai sensi dell'art. 11 comma 3 D.Lgs 59/05, con la seguente cadenza temporale:





GIUNTA REGIONALE

- biennale per le emissioni in atmosfera, il rumore ambientale e la caratterizzazione dei rifiuti;
- annuale per gli scarichi idrici;
- visita di controllo in esercizio annuale nel corso della quale deve essere verificato l'uso efficiente dell'energia.

Art. 7

- a) Il Responsabile del Procedimento provvede a trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta e ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio;
- b) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA" della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 5 comma 15 e art. 11 comma 8 del D.Lgs. 59/05;
- c) Il Responsabile del Procedimento trasmette il presente provvedimento per la pubblicazione sul BURA relativamente agli artt. 1 e 2.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'ESTENSORE

(Dott.ssa Iris Flacco)

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Iris Flacco)

L'AUTORITA' COMPETENTE
(Arch. Antonio Sorgi)